



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 152 del 21/11/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 18 novembre 2013, n. 290

“Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l.” - Bitonto (Ba). Rilascio, ai sensi dell’art. 8, commi 3 e 6 della L.R. n. 8/04 s.m.i., dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria di diagnostica per immagini con utilizzo di un’apparecchiatura TAC, presso lo studio radiologico “Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l.” sito in Bitonto (Ba) alla Via Giovanna da Durazzo n. 78.

Il giorno 18 novembre 2013, in Bari, nella sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 25 Marzo 1974 n. 18 - Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale;

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell’Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la nota n. A00/005/372 dell’8/07/11 del Direttore dell’ Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/18/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 47 del

25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio I Accreditamenti.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, riceve la seguente relazione.

L'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/04 s.m.i. ha individuato la Regione quale Ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), numero 1.1, tra le quali sono comprese quelle che erogano prestazioni in regime ambulatoriale di Diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine.

Il successivo comma 6 dispone che completato l'iter istruttorio, in caso di esito favorevole, la Regione o il Comune interessato rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria.

La società "Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l." è titolare dello studio di diagnostica per immagini sito in via G. da Durazzo n. 78 a Bitonto (BA), autorizzato all'esercizio della diagnostica per immagini ex art. 5, comma 1, lett. b), num. 1, sub 1,2.5 con provvedimento sindacale prot. n. 15269/06/Gen. di Reg. n. 21/06 del 25/07/2006.

Con D.D. n. 34 del 12/02/2007, il Dirigente del Settore PGS di questo Assessorato ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004, parere favorevole di compatibilità "per la realizzazione per ampliamento, nel Comune di Bitonto (BA), di una struttura che eroghi prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con utilizzo di una TAC" da parte della Società "Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l." con sede in Via G. da Durazzo n. 78.

Con D.D. n. 97 del 26/03/2007, il Dirigente del Settore PGS di questo Assessorato, ha revocato, in autotutela, l'atto dirigenziale n. 34 del 12/02/2007, a seguito dell'approvazione della L.R. n. 39 del 2/12/2006, il cui art. 5 dispone la riduzione delle Aziende Sanitarie Locali ad una per ciascuna provincia regionale con conseguente modifica degli ambiti territoriali.

La "Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l." ha impugnato la citata D.D. n. 97/2007 dinanzi al TAR Puglia, il quale ha respinto il ricorso con sentenza n. 1972/2008, impugnata dalla predetta Società con ricorso al Consiglio di Stato n. 8631/2008.

Con Decisione n. 6324/2009 il Consiglio di Stato, Sez. V, aderendo alle doglianze della ricorrente in ordine al difetto di motivazione e all'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, ha accolto l'appello della "Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l." e, per l'effetto, il ricorso originario proposto per l'annullamento della D.D. n. 97/2007, con cui era stato revocato il parere favorevole di compatibilità di cui alla D.D. n. 34/2007.

In data 23/02/2011 il Legale Rappresentante della citata struttura ha inoltrato richiesta di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria per la "Disciplina" TAC priva della copia di autorizzazione alla realizzazione del Comune di Bitonto, pur nella stessa citata.

Successivamente la Società ha reiterato in data 13/03/2012 l'istanza di autorizzazione all'esercizio, chiedendo "L'autorizzazione all'uso della TAC per soli fini diagnostici verso pazienti paganti in proprio dichiarando sin d'ora di essere consapevole di non poter erogare prestazioni per conto del S.S.N. e di non poter accedere alla sottoscrizione di alcun contratto con la ASL di appartenenza."

Con nota del 21/03/2013 il Legale Rappresentante della "Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l." ha trasmesso, come da richiesta di questo Servizio prot. n. A00 081/175/APS1 del 16/01/2013, copia del provvedimento prot. 7577 dell'11/03/2010, con il quale il Dirigente del Settore Territorio del Comune di Bitonto (BA) ha confermato "in via definitiva, il titolo edilizio abilitativo attinente la realizzazione per ampliamento della struttura di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (TAC) da parte della società "Radiologia Diagnostica Mediterranea" Srl nell'immobile sito a via G. da Durazzo n. 78".

Con nota prot. n. A00_081/1523/APS1 del 17/04/2013, questo Servizio ha invitato il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA "ad effettuare, ai sensi dell'art. 8, cominc 5 della L.R. n. 8/04 e s.m.i., idoneo sopralluogo presso la struttura denominata "Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l."

sito in Bitonto (BA) alla Via Giovanna da Durazzo n. 78, finalizzando alla verifica dell'effettivo rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'autorizzazione all'esercizio di una grande macchina TAC ivi collocata".

Con nota prot. n. 117400 del 02/07/2013, di riscontro alla nota di cui innanzi, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha comunicato che "le verifiche da Voi richieste al fine del rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio di un'apparecchiatura TAC ai sensi dell'art. 8. COMPIC1 5, della Legge Regionale n. 08/04 e s.m.i. collocata presso la struttura denominata -Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l.", sito nel Comune di Ritorno (BA), alla via Giovanna da Durazzo n. 78, hanno dato esito favorevole in merito cd possesso dei requisiti di cui al Reg. Regionale n. 03/10, così come da nota del Dirigente Responsabile dell'Ufficio S.I.SP. di Bitonto del 28/06/13 (prot. a. 946/13/DP/SISP)".

Per tutto quanto innanzi detto, si propone, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. di rilasciare alla Società "Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l." con sede in Bitonto (BA) alla Via Giovanna da Durazzo n. 78, nella persona del Legale Rappresentante D.ssa Veneranda Granieri, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di diagnostica per immagini con l'utilizzo di un'apparecchiatura TAC presso il centro di diagnostica per immagini "Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l." sito in Bitonto (BA) alla Via Giovanna da Durazzo n. 78, sotto la Direzione Sanitaria del Dott. Gaetano Granieri, medico chirurgo specializzato in radiologia, nato a Bitonto il 07/10/1953, con la precisazione che:

- questo Servizio procede al rilascio della predetta autorizzazione all'esercizio a seguito della sopra citata Decisione n. 6324/2009 con cui il Consiglio di Stato. Sez. V, aderendo alle doglianze della ricorrente in ordine al difetto di motivazione e all'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, ha accolto l'appello proposto dalla "Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l." per la riforma della sentenza del Tar Puglia, sez. I n. 1972/2008, e, per l'effetto, il ricorso originario proposto per l'annullamento della D.D. n. 97/2007, con cui era stato revocato il parere favorevole di compatibilità di cui alla D.D. n. 34/2007:

- a seguito dell'accorpamento nella ASL BA, stabilito dalla LR. n. 39/2006, delle ex Aziende USL della Provincia, tra le quali la USI, 13A/2 nel cui ambito territoriale era precedentemente inserita la "Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l." di Bitonto, il fabbisogno, Previsto, in base ai parametri numerici del R.R. n. 3/2006 ed alla popolazione residente della ASL BA, in n. 21 TAC, risultava già esaurito al 01/01/2007, in quanto erano già attive sul territorio n. 26 TAC;

- tale fabbisogno risulta in eccedenza anche alla data odierna;

- pertanto, atteso che l'accreditamento e gli accordi contrattuali con le ASL sono collegati al fabbisogno di prestazioni, la Società "Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l." non potrà accedere all'accreditamento ed alla sottoscrizione di contratti con la ASL per l'attività sanitaria di diagnostica per immagini con l'utilizzo di un'apparecchiatura TAC, come peraltro dichiarato dalla stessa Società nella domanda di autorizzazione all'esercizio del 13/03/2012;

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante del centro radiologico è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;

- la presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento

regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

DEL SERVIZIO ACCREDITAMENTO

E PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- Di rilasciare ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 6 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., alla Società "Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l." con sede in Bitonto (BA) alla Via Giovanna da Durazzo n. 78, nella persona del Legale Rappresentante D.ssa Veneranda Granieri, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di diagnostica per immagini con l'utilizzo di un'apparecchiatura TAC presso il centro di diagnostica per immagini "Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l." sito in Bitonto (BA) alla Via Giovanna da Durazzo n. 78, sotto la Direzione Sanitaria del Dott. Granieri Gaetano, medico chirurgo specializzato in radiologia, nato a Bitonto il 07/08/1953, con la precisazione che:

- questo Servizio procede al rilascio della predetta autorizzazione all'esercizio a seguito della sopra citata Decisione n. 6324/2009 con cui il Consiglio di Stato, Sez. V, aderendo alle doglianze della ricorrente in ordine al difetto di motivazione e all'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, ha accolto l'appello proposto dalla "Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l." per la riforma della sentenza del Tar Puglia. sez. I n. 1972/2008, e, per l'effetto, il ricorso originario proposto per l'annullamento della D.D. n. 97/2007, con cui era stato revocato il parere favorevole di compatibilità di cui alla D.D. n. 34.12007;

- a seguito dell'accorpamento nella ASL BA, stabilito dalla L.R. n. 39/2006, delle ex Aziende USL della Provincia, tra le quali la USL 13A/2 nel cui ambito territoriale era precedentemente inserita la "Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l." di Bitonto, il fabbisogno, previsto, in base ai parametri numerici del R.R. n. 3/2006 ed alla popolazione residente della ASL BA. in n. 21 TAC, risultava già esaurito al 01/01/2007, in quanto erano già attive sul territorio n. 26 TAC;

- tale fabbisogno risulta in eccedenza anche alla data odierna;

- pertanto, atteso che l'accreditamento e gli accordi contrattuali con le ASL sono collegati al fabbisogno di prestazioni, la Società "Radiologia Diagnostica Mediterranea non potrà accedere all'accreditamento

ed alla sottoscrizione di contratti con la ASL per l'attività sanitaria di diagnostica per immagini con l'utilizzo di un'apparecchiatura TAC, come peraltro dichiarato dalla stessa Società nella domanda di autorizzazione all'esercizio del 13/03/2012;

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante del centro radiologico è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- la presente autorizzazione s'intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce.

- Di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della società "Radiologia Diagnostica Mediterranea s.r.l." con sede in Bitonto (BA) alla Via Giovanna da Durazzo n. 78;

- al Direttore Generale dell'Azienda ASL BA;

- al Sindaco del Comune di Bitonto (BA).

Il presente provvedimento:

a. sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematica (ove disponibile);

b. sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;

d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

e. il presente atto, composto da n. 6 fasciate, è adottato in originale;

f. viene redatto in l'orma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS

Silvia Papini
